

8 105  
**AVVISO**

al Pubblico Ministero e al Difensore per l'assistenza ad atti d'istruzione (\*)

Il sottoscritto addetto al ~~la~~ Corte di Appello di  
Roma (Sezioni di Roma)

Per incarico del Signor (2) Presidente della Sezione  
di Roma di Roma

Reg. gener.

A norma e per gli effetti di cui agli articoli 195 e 200 C. p. p.

avverte il (3) Procuratore Generale, l'Avv. Vaselli  
Giovanni e l'Avv. Di Benedetto Francesco  
che nel giorno (4) di lunedì 16 Marzo corr.

ad ore 10 si procederà a (5) rinnovamento di  
oggetti rinvenuti sulla persona  
di Dumini Amerigo e a esperimento  
di fatto.  
nel procedimento penale contro Dumini Amerigo ed  
altri  
imputato di corruzione in atti

Roma 14 Marzo 1925

Il Cancelliere

*Giuseppe*

*Notificarsi in giornata*  
**NOTIFICAZIONE**

L'anno millenovecento *25* il giorno *14* del mese

di *Marzo* *anno* *Roma*

Io sottoscritto Ufficiale giudiziario addetto alla

Ho notificato il soprascritto avviso al Signor Procuratore Generale presso  
questa Corte dal Signor Avvocato Vaselli Giovanni e  
Di Benedetto Francesco  
consegnandone copia a nessun per nessun Sen. del Sottosegretario Car. Sully  
Avv. Vaselli del suo domicilio tenuto Pietro  
Avv. Di Benedetto del medesimo  
Ufficiale Giudiziario

Ufficiale Giudiziario

*Propriamente*

*Effettui*



(1) Ufficio di Istruzione, Sezione di accusa, Pretura.  
(2) Giudice Istruttore, Con-della Sez. di accusa.  
(3) P. M. o difensore.  
(4) Il termine non può es-minore di 24 ore dal-avvertimento (art. 200, 1° p.).  
(5) Per le perquisizioni domici-l'avvertimento non occor-(art. 200 1° p., C. p. p.).  
(6) Indicare l'atto di cui ed al quale il P. M. ha dichiarato di voler assistere o il luogo ove si pro- (articoli 195, 198 e 200 C. p. p.).  
(7) La notificazione al P. M. è seguita mediante consegna di una copia in ufficio al Procuratore del o dal procuratore generale (art. 110 C. p. p.).  
(8) L'avvertimento ai difen-prima che si proceda agli cui han diritto di assistere tassativamente ne l'ar-198 Cod. proc. pen., è scritto a pena di nullità (ar-200, 1° p. C. p. p.); occorre per le perqui-domiciliari salvo alle di far assistere a tali atti o altre persone di (art. 200, 1° capov.).  
Può omettersi nei casi di urgenza facendone nel verbale (art. 200,

125  
4.65  
-1.70  
1.90  
7.45  
Regia Corte di Roma 425